



0023342/13

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DI CASSAZIONE
 SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Massimo ODDO - Presidente
 Dott.ssa Laurenza NUZZO - Consigliere
 Dott. Felice MANNA - Consigliere
 Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere
 Dott.ssa Milena FALASCHI - Consigliere Rel.

R. G. N. 18079/07

Cron. 23342

Rep. 3974

U. P. 06/06/2013

ha pronunciato la seguente

Lavoro autonomo - Progettazione - Inadempimento professionista - Prova
--

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18079/07) proposto da:

I. C. rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Alfonso Pezone del foro di Chieti e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

- ricorrente -

contro

arch. D. G. rappresentato e difeso dall'Avv.to Walter Putaturo del foro di Pescara, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Luigi Manzù ^{che pure lo difende,} in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 337 depositata il 10 maggio 2006.



Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 6 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; *udito l'avv. Meccie fu delte;*
udito l'Avv.to Federica Manzi (con delega dell'Avv.to Walter Putaturo), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SgROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'11 febbraio 1996 C. I. evocava, dinanzi al Tribunale di Chieti, l'arch. G. D. esponendo che a causa del mancato compimento da parte del convenuto dell'incarico professionale allo stesso conferito, non aveva potuto dare inizio ai lavori della progettata costruzione entro il termine stabilito a pena di decadenza nella concessione edilizia rilasciata dal Comune di Rapino, per cui ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di compenso, oltre al risarcimento dei danni a lei derivati dall'impossibilità di realizzare i lavori per l'intervenuta scadenza dell'efficacia del provvedimento concessorio.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva per avere ricevuto incarico da R. M. figlio dell'attrice, oltre a dedurre l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento, il giudice adito rigettava la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto dalla C. I. con il quale insisteva per la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del teste R. M. e quindi per l'accoglimento dell'azione, la Corte di appello di L'Aquila, nella resistenza del D. G., rigettava il gravame.

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale sottolineava che anche a volere considerare il R. M. semplice mandatario della madre, lo stretto vincolo di parentela fra l'attrice ed il teste, con evidente comunanza degli interessi economici connessi all'espletamento



dell'incarico professionale, determinava dubbi sull'attendibilità dello stesso e quindi l'impossibilità per il giudicante di fondare la decisione esclusivamente sulle sue dichiarazioni testimoniali, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causalità tra la pretesa inadempienza ed il verificarsi del dedotto danno.

Di converso non risultava che – conferito al tecnico l'incarico di progettare la costruzione ed ottenuta la relativa concessione edilizia, oltre alla direzione dei lavori – fosse stato allo stesso conferito anche l'incarico di ottemperare alla prescrizione imposta dal provvedimento concessorio, ossia richiesta di nulla osta al Genio Civile ai fini degli adempimenti relativi alla normativa antisismica, né che l'architetto avesse invitato la committente a pazientare fino allo scadere dell'efficacia della concessione.

Aggiungeva che l'assunzione della direzione dei lavori da parte del professionista comprendeva ogni attività necessaria ad assicurare la realizzazione dell'opera, mentre per gli adempimenti di ordine burocratico l'adozione degli atti necessari rimaneva riservata alla committente – proprietaria, salvo la prova di un'eventuale intervenuta delega.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione la C.I.I., articolato su due motivi, al quale ha replicato il D. G. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. per non avere basato la propria decisione sulle dichiarazioni del teste R. M. ritenendone la inattendibilità, nonostante il vincolo di parentela non possa essere aprioristicamente ritenuto per categoria. A conclusione della censura è posto il seguente quesito di diritto: *"Voglia l'adita corte chiarire se la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste, prossimo parente di una delle parti, debba avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione alla stregua di elementi di natura*



oggettiva, quali la precisione delle dichiarazioni e l'assenza di contraddizioni, e di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali".

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In ordine alla pretesa violazione dell'art. 246 c.p.c., ravvisata nell'aver il giudice a quo escluso di potere attribuire valore alla deposizione del teste R. M. , occorre rilevare che a tale conclusione il detto giudice è pervenuto non solo per essere il teste parente (figlio) della ricorrente, ma anche per l'evidente sostanziale interesse dello stesso ad un determinato esito della controversia, dovendo quegli essere ritenuto quanto meno mandatario della madre nell'ambito dei rapporti intercorsi con il professionista, con conseguente comunanza di interessi economici connessi all'espletamento dell'incarico.

Devesi, infatti, rilevare come la deposizione non sia stata ritenuta inammissibile (ciò che avrebbe, in effetti, potuto tradursi in violazione degli artt. 246 e 247 c.p.c., non trattandosi di persona portatrice d'un interesse legittimante alla partecipazione al giudizio ed essendo venuto meno per i parenti il divieto di testimoniare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23.7.94 n. 248), bensì inattendibile, valutazione del tutto legittima da parte del giudice del merito ove, come nella specie, supportata da motivazione del tutto logica ed adeguata. Se è ben vero, infatti, che sarebbe illegittima ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai parenti e dalle persone aventi un interesse di mero fatto ad una determinata soluzione della controversia, non di meno è consentito al giudice del merito valutare i detti, vincolo di parentela ed interesse, in concorso con ogni altro utile elemento, ai fini della verifica della maggiore o minore credibilità della deposizione resa dal teste; ciò in quanto, allorché un unico teste riferisca in ordine a circostanze palesemente favorevoli in via esclusiva ad una delle parti, il detto giudice, tenuto conto d'ogni altro elemento, può legittimamente assumere, quale criterio discriminante circa la sufficienza o meno del materiale probatorio acquisito e per la rispondenza al vero delle asserzioni riportate dallo stesso teste, il vincolo di parentela che l'unisca all'una delle parti come l'interesse



indiretto ad un determinato esito della lite, che può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore nei confronti dell'uno dei contendenti (cfr, da ultimo, Cass. 21 febbraio 2011 n. 4202, ma già, Cass. 12 gennaio 2006 n.403, Cass. 30 agosto 2004 n. 17384, Cass. 21 agosto 2003 n. 12317, Cass. 20 agosto 2003 n. 12259, Cass. 16 giugno 2003 n. 9652, Cass. 18 marzo 2003 n. 3956, Cass. 14 febbraio 2000 n. 1632).

Ne consegue che la valutazione dell'attendibilità del teste R. M. , avendo la corte di merito esercitato un potere valutativo proprio di ogni giudice di merito, sfugge al sindacato di legittimità se, come nella specie, è esente da vizi logico-giuridici.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 2236 c.c., oltre ad insufficiente motivazione, per non avere la corte di merito ritenuto provato che al tecnico fosse stato conferito anche l'incarico di ottemperare alla prescrizione imposta dal provvedimento concessorio, quale la richiesta di nulla osta al Genio Civile ai fini degli adempimenti relativi alla normativa antisismica, in mancanza di prova di delega di tale compito al tecnico, nonostante la propria attività involgesse l'impiego di peculiari competenze tecniche. Aggiunge la ricorrente che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità dell'opera al progetto sia agli adempimenti connessi all'esecuzione della stessa. La censura culmina nel seguente quesito di diritto: *"Voglia l'adita corte chiarire se il professionista che riceve l'incarico di progettare e dirigere dei lavori per conto del committente debba utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, rientrando nelle sue obbligazioni l'adozione di tutti gli accorgimenti volti a garantire la realizzazione dell'opera, ivi compresa la presentazione al Genio civile dei calcoli strutturali al fine di ottenere il nulla osta per l'inizio dei lavori, e la comunicazione di ogni possibile inconveniente che pregiudichi l'esecuzione dei lavori alla committente, specialmente qualora*



quest'ultimo sia una persona anziana ed analfabeta e quindi non in grado di provvedere in proprio all'espletamento delle relative incombenze".

Va rammentato al riguardo, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 15781 del 2005), che la distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato" è ininfluenza ai fini della valutazione della responsabilità di chi è incaricato di redigere un progetto di ingegneria o architettura in quanto il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è, comunque, addebitabile al professionista ove sia conseguenza dei suoi errori che rendano le previsioni progettuali inidonee ad essere attuate.

La Cassazione sempre a Sezioni Unite (Cass. n. 577 del 2008) ha successivamente ribadito il superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, specie nelle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni, richiedendosi in ogni obbligazione la presenza sia del comportamento del debitore che del risultato, sia pure in proporzione variabile. La Corte di legittimità ha precisato, inoltre, che il comportamento rilevante, nell'ipotesi di azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento, è quello integrante causa o concausa efficiente del danno e che spetta al debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato, nella fattispecie concreta, causa dell'evento dannoso lamentato.

Con riferimento al caso in esame va chiarito che, se è vero che il progetto sino a quando non sia materialmente realizzato, costituisce una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, è anche vero che, sul piano tecnico e giuridico, il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (cfr. Cass. n. 2257 del 2007; Cass. n. 11728 del 2002 ; Cass. n. 22487 del 2004).



La scelta, quindi, anche del percorso amministrativo da seguire per ottenere il titolo autorizzativo all'esecuzione di opere idonee in relazione al tipo di intervento edilizio progettato (nella specie ottenimento del nulla osta da parte del Genio Civile al fine degli adempimenti relativi alla normativa antisismica), spetta al professionista in quanto qualificata da una specifica competenza tecnica, non potendo essere definiti quali adempimenti di ordine meramente burocratico.

Rientra, infatti, nell'obbligo di diligenza a carico del prestatore di opera professionale, ex art. 1176 c.c., comma 2, sia il risultato finale mirante a soddisfare l'interesse del creditore (committente) e sia i mezzi necessari per realizzarlo, tramite l'adozione di determinate modalità di attuazione che esigono il rispetto delle regole professionali in funzione del raggiungimento del risultato finale.

In altri termini, quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, come nella specie risulta pacifico in sentenza, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su di un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; onde il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo per garantire l'idoneità sotto il profilo sismico dell'edificio progettato, come previsto dalla normativa vigente, compromettendo il positivo esito della procedura amministrativa volta ad assicurare la realizzazione dell'opera, non può che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera (v. in tal senso Cass. 27 gennaio 1977 n. 404).

Erroneamente, pertanto, la corte di merito, per escludere la colpa del professionista, ha definito gli adempimenti de quibus di ordine burocratico e come tali atti necessariamente riservati alla committente, facendo leva su una lettura formalistica degli obblighi di spettanza del progettista,



nella specie nominato anche direttore dei lavori, in difformità rispetto alla natura tecnica degli aspetti in contesa del progetto in questione, per cui non occorre una espressa delega della committente per l'attivazione della procedura avanti al Genio Civile, dovendo essere considerata attività ricompresa nell'originario mandato perché rispondente alla normativa edilizia che poi ha portato alla decadenza della rilasciata concessione.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, comporta il riesame, in sede di rinvio, della relativa questione, in conformità dei principi enunciati.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura riconosciuta fondata del ricorso, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, la quale, uniformandosi all'enunciato principio di diritto dovrà riesaminare la sussistenza dell'inadempimento colpevole del progettista e la riconducibilità eziologica ad esso del danno subito dalla committente, con l'obbligo di suffragare l'accertamento operato con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione Civile, il 6 giugno 2013.

Il Consigliere estensore

Milena Galoschi

Il Presidente

ob

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 15 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI